

“Linee di indirizzo in attuazione della legge regionale n. 18 del 28 luglio 2022, (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei).”

SOMMARIO

1. Finalità
2. Criteri e modalità per l’abilitazione alla raccolta (art. 5 L.R. n.18/2022 e s.m.i)
3. Titolo per la raccolta (art. 6 L.R. n.18/2022 e s.m.i)
4. Limiti e divieti (Art. 8 L.R. n.18/2022 e s.m.i)
5. Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico (art. 9 L.R. n.18/2022 e s.m.i)
6. Commercializzazione (art. 12 L.R. n.18/2022 e s.m.i)
7. Adempimenti a carico delle Unioni montane

Allegato 1 - Materie oggetto del colloquio

Allegato 2a - Elenco delle più comuni specie velenose

Allegato 2b - Elenco delle più comuni specie tossiche

Allegato 2c - Elenco delle più comuni specie commestibili

Allegato 3 - Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo 11) (*) aggiornato

1. Finalità

Le presenti disposizioni applicative sono emanate in attuazione legge regionale n. 18 del 28 luglio 2022, (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)” allo scopo di preservare il patrimonio naturale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. Criteri e modalità per l'abilitazione alla raccolta (art. 5 L.R. n.18/2022 e s.m.i)

L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n.18/2022, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta.

Le materie oggetto del colloquio sono elencate nell'allegato 1 al presente atto.

La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5;
- c) siano in possesso del titolo per la raccolta previsto all'articolo 6.

Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) del comma 1 i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ferme restando le esenzioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 bis.

L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.

2.1 Colloquio abilitativo

Per accedere al colloquio abilitativo è necessario presentare agli enti competenti per territorio specifica domanda di ammissione.

Il colloquio abilitativo è organizzato dagli enti territorialmente competenti per territorio , e verte sulla conoscenza delle materie elencate nell'allegato 1) suddivise per gruppi :

| Gruppo | Oggetto |
|--------|--|
| A | Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, in particolare riferimento alla riproduzione e nutrizione (parassitismo, saprofitismo, e simbiosi) |
| B | Morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie più comuni, con particolare riferimento a quelle commestibili, velenose e tossiche di cui agli allegati 2a,2b e 2c |
| C | Confronto tra specie commestibili e tossiche/velenose Valore alimentare e tossicologia dei funghi Ispettorato micologico |
| D | Normativa sulla raccolta dei funghi |
| E | Norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta dei funghi |

Le domande oggetto del colloquio sono in numero di 5, una per ogni gruppo.

Il colloquio consiste oltre alla conoscenza degli argomenti elencati nelle materie oggetto d'esame anche nel riconoscimento delle principali specie fungine.

Il riconoscimento delle specie fungine verte su 3 specie di funghi per ogni gruppo 2a, 2b e 2c .

Non supera l'esame il candidato che commette complessivamente più di 3 errori.

Il superamento dell'esame di idoneità dà diritto al rilascio del "Titolo abilitativo " che attesta il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi.

Con successivo atto verrà definito il modello e le modalità di presentazione della domanda.

2.2 Composizione delle commissioni

Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 devono prevedere la presenza di un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio, operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La commissione d'esame di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 è nominata dai singoli enti territorialmente competenti ed è costituita da:

a) da due funzionari designati dall' ente territorialmente competente;

b) da un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

Gli enti competenti provvedono alla predisposizione del calendario dei colloqui, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione delle commissioni appositamente costituite.

Le commissioni sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Possono essere previste anche commissioni comuni a più enti competenti.

2.3 Modello standard del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo deve riportare le generalità e la fotografia del raccoglitore abilitato.

Il titolo abilitativo si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento del titolo per la raccolta.

La durata del titolo abilitativo è di anni 10 dalla data di rilascio dello stesso.

Con successivo atto da parte della struttura regionale competente in materia verranno dettagliate le caratteristiche del titolo abilitativo.

2.4 Attività di monitoraggio

Gli enti competenti trasmettono alla struttura regionale competente in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei titoli abilitativi rilasciati nell'anno precedente.

2.5 Corsi preparatori

Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole

nonché altri soggetti pubblici e privati possono organizzare corsi preparatori al colloquio abilitativo .

Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione allo stesso Registro da parte delle associazioni micologiche e naturalistiche di cui all'articolo 10, si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Al fine di dare la dovuta informazione agli interessati, i soggetti di cui sopra, possono chiedere agli enti competenti, di inserire nelle rispettive pagine web i corsi che verranno attivati.

3. Titolo per la raccolta (art. 6 L.R. n.18/2022 e s.m.i)

Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.

I residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

- a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;
- b) alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.

I non residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:

- a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;
- b) alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.

Oltre al titolo per la raccolta, i non residenti in regione, che effettuano la raccolta nei comuni delle Unioni montane, versano una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l'esercizio di raccolta che viene determinata in funzione del periodo di validità del titolo.

L'ammontare dell'importo e del periodo è determinato dalle Unioni montane per il territorio di rispettiva competenza e la riscossione di tale cifra può essere effettuata sia in modalità telematica che negli esercizi pubblici convenzionati siti nelle stesse Unioni montane.

La validità del titolo per la raccolta è annuale e decorre dalla data di versamento fino all'anno successivo a quello del versamento.

Modalità di versamento del permesso di raccolta:

Adesione al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA"

1. Coloro che devono effettuare il versamento a favore della regione Marche, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), dal 01/03/2021 è **obbligatorio effettuare i pagamenti a favore della Regione Marche relativi alla tassa in oggetto sul portale Mpay (Marche Payment).**

Si precisa che MPay è il portale della Regione Marche che si interfaccia con PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti) e consente di pagare in modo rapido e standardizzato con

accesso tramite casella di posta elettronica semplice, presso la quale verrà inviata, a fine operazione, la contabile del versamento.

2. Coloro che devono effettuare il versamento a favore di una Unione montana devono attenersi alle procedure indicate dai rispettivi enti.

4. Limiti e divieti (Art. 8 L.R. n.18/2022 e s.m.i)

La Giunta regionale, per motivi di tutela dell'ecosistema, può disporre i seguenti divieti e limitazioni alla raccolta:

- a) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei per periodi definiti e consecutivi;
- b) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta dei Comuni interessati;
- c) limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse, sentiti i Comuni interessati e le Unioni montane.

Le limitazioni e i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono essere disposti anche dalle Unioni montane.

La raccolta funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico (art. 9 L.R. n.18/2022 e s.m.i)

La struttura organizzativa regionale competente può rilasciare autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Le autorizzazioni sono :

1. a titolo scientifico per motivi di studio, ricerca;
2. a titolo divulgativo in occasione di mostre, eventi, fiere, ecc.

Le autorizzazioni non possono avere una validità superiore a un anno e sono rinnovabili.

Le autorizzazioni previste da questo articolo possono essere rilasciate anche dalle Unioni montane.

Con successivo atto da parte della struttura regionale competente in materia verranno approvate le procedure e la modulistica.

6. Commercializzazione (art. 12 L.R. n.18/2022 e s.m.i)

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

L'elenco dei funghi freschi spontanei è riportata nell'allegato 3) al presente atto.

L'attività di commercializzazione è subordinata:

- a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;

b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio non ricade in una Unione montana, l'esame di idoneità di cui al comma 3 è sostenuto davanti a una apposita commissione composta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente, da un funzionario regionale della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e da un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade in una Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

La partecipazione ai lavori delle commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

6.1 Esame di idoneità

Per accedere all'esame occorre presentare agli enti competenti per territorio specifica domanda di ammissione.

L'esame è organizzato dagli enti territorialmente competenti, ed è finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine in particolare quelle oggetto di commercializzazione, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.

Le domande oggetto dell'esame sono 30 e l'esame si intende superato se non vengono commessi più di 3 errori. La fase successiva di riconoscimento verte sul riconoscimento di 3 specie di funghi per ogni gruppo 2a, 2b e 2c oltre alle specie che si intendono commercializzare.

Il superamento dell'esame di idoneità dà diritto al rilascio del "Titolo abilitativo".

Con successivo atto verrà definito il modello e le modalità di presentazione della domanda.

6.2 Modello standard del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo deve riportare le generalità e la fotografia del raccogliitore abilitato.

Il titolo abilitativo si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista.

La durata del titolo abilitativo è di anni 10 dalla data di rilascio.

6.3 Materie oggetto dell'esame di idoneità

Le materie oggetto d'esame sono quelle presenti nell'allegato 1) del presente atto.

Con successivo atto da parte dell'ufficio della Giunta regionale competente in materia verrà approvato l'elenco delle domande.

6.4 Composizione della commissione

La commissione di cui al comma 4 dell'art. 12 è composta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente, da un funzionario regionale della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e da un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

La commissione di cui al comma 5 dell'art. 12 è composta dal un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

La partecipazione ai lavori delle commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame per ciascun componente titolare è possibile la designazione di un componente supplente.

Gli enti competenti provvedono alla predisposizione del calendario dei colloqui, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione delle commissioni appositamente costituite.

Le commissioni sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti. Possono essere previste anche commissioni comuni a più enti competenti.

7. Adempimenti a carico delle Unioni montane

Ai sensi dell'art.16 comma 2 della presente legge regionale le Unioni montane trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente nonché l'utilizzo delle risorse.

La relazione di cui sopra rientra tra la documentazione che la Giunta regionale deve trasmettere con cadenza biennale al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari e alle risorse impegnate. Con successivo atto da parte della struttura regionale competente in materia verrà approvato lo schema della relazione.

Allegato 1 - Materie oggetto del colloquio

| Gruppo | Oggetto |
|--------|--|
| A | Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, in particolare riferimento alla riproduzione e nutrizione (parassitismo, saprofitismo, e simbiosi) |
| B | Morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie più comuni, con particolare riferimento a quelle commestibili, velenose e tossiche di cui agli allegati 2a, 2 b e 2c |
| C | Confronto tra specie commestibili e tossiche/velenose Valore alimentare e tossicologia dei funghi Ispettorato micologico |
| D | Normativa sulla raccolta dei funghi |
| E | Norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta dei funghi |

Allegato 2a - Elenco delle più comuni specie velenose

- 1) *Amanita phalloides*
- 2) *Amanita phalloides* var. *alba*
- 3) *Amanita verna*
- 4) *Amanita virosa*
- 5) *Cortinarius orellanus* e suo gruppo
- 6) *Galerina marginata*
- 7) *Gyromitra esculenta*
- 8) *Lepiota helveola* e suo gruppo
- 9) *Tricholoma equestre*

Allegato 2b - Elenco delle più comuni specie tossiche

- 1) *Amanita pantherina*
- 2) *Amanita muscaria*
- 3) *Rubroboletus satanas* (= *Boletus satanas*)
- 4) *Rubroboletus lupinus* (= *Boletus lupinus*)
- 5) *Clitocybe dealbata* e suo gruppo

- 6) *Entoloma sinuatum* (= *Entoloma lividum*)
- 7) *Hebeloma sinapizans*
- 8) *Lactarius piperatus* e tutti quelli a lattice bianco e pepato
- 9) *Lepiota cristata*
- 10) *Mycena pura*
- 11) *Omphalotus olearius*
- 12) *Paxillus involutus*
- 13) *Russula luteotacta* e tutte quelle a sapore acre
- 14) *Tricholoma pardinum*
- 15) *Tricholoma bresadolanum*
- 16) *Tricholoma sulphureum*
- 17) *Hypholoma fasciculare*
- 18) *Hypholoma lateritium*
- 19) *Agaricus xanthodermus* e suo gruppo
- 20) *Ramaria formosa*
- 21) *Inocybe fastigiata* (= *Inocybe rimosa*)
- 22) *Agaricus bresadolanus*

Allegato 2 c - Elenco delle più comuni specie commestibili

- 1) *Agaricus arvensis*
- 3) *Agaricus bitorquis*
- 3) *Agaricus campestris*
- 4) *Agaricus crocodilinus* (= *Agaricus macrosporus*)
- 5) *Cyclocybe aegerita* (= *Agrocybe aegerita*=*Pholiota aegerita*)
- 6) *Amanita caesarea*
- 7) *Armillaria mellea*
- 8) *Auricularia auricula- judae*
- 9) *Boletus aereus*
- 10) *Boletus aestivalis* (= *Boletus reticulatus*)
- 11) *Boletus edulis*
- 12) *Hemileccinum impolatum* (= *Boletus impolitus*)
- 13) *Boletus pinophilus* (= *Boletus pinicola*)
- 14) *Butyriboletus regius* (= *Boletus regius*)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 15) Leccinum e Leccinellum | (tutte le specie) |
| 16) Xerocomus | (tutte le specie) |
| 17) Suillus granulatus | (= Boletus granulatus) |
| 18) Suillus luteus | (= Boletus luteus) |
| 19) Calocybe gambosa | (= Tricholoma georgii) |
| 20) Cantharellus | (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutcens, muscigenus) |
| 21) Craterellus cornucopioides | |
| 22) Infundibulicybe geotropa | (=Clitocybe geotropa) |
| 23) Hydnum albidum | |
| 24) Hydnum repandum | |
| 25) Hydnum rufescens | |
| 26) Hygrophorus penarioides | |
| 27) Hygrophorus russula | (= Tricholoma russula) |
| 28) Cuphophyllus pratensis | (=Camarophyllus pratensis= Hygrophorus pratensis) |
| 29) Lactarius deliciosus | |
| 30) Lactarius sanguifluus | |
| 31) Macrolepiota mastoidea | |
| 32) Macrolepiota procera | (= Lepiota procera) |
| 33) Marasmius oreades | |
| 34) Morchella | (tutte le specie) |
| 35) Pleurotus ostreatus | |
| 36) Russula aurea | |
| 37) Russula cyanoxantha | |
| 38) Russula delica | |
| 39) Russula heterophylla | |
| 40) Russula vesca | |
| 41) Russula virescens | |
| 42) Tricholoma acerbum | |
| 43) Tricholoma terreum | |

Allegato 3 (art.15 c.2 L.R. n.18/2022)

Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo 11) (*) aggiornato.

-
- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1) | Agaricus arvensis | |
| 2) | Agaricus bisporus | (= Psalliota bispora) |
| 3) | Agaricus bitorquis | |
| 4) | Agaricus campestris | |
| 5) | Agaricus crocodilinus | (=Agaricus macrosporus) |
| 6) | Cyclocybe aegerita | (=Agrocybe aegerita =Pholiota aegerita) |
| 7) | Amanita caesarea | |
| 8) | Armillaria mellea | |
| 9) | Auricularia auricola-judae | |
| 10) | Boletus aereus | |
| 11) | Boletus reticulatus | (= Boletus aestivalis) |
| 12) | Butyriboletus appendiculatus | (=Boletus appendiculatus) |
| 13) | Boletus edulis | |
| 14) | Hemileccinum impolatum | (=Boletus impolitus) |
| 15) | Boletus pinophilus | (= Boletus pinicola) |
| 16) | Butyriboletus regius | (=Boletus regius) |
| 17) | Leccinum e Leccinellum | tutte le specie |
| 18) | Imleria badia | (=Xerocomus badius) |
| 19) | Suillus granulatus | (= Boletus granulatus) |
| 20) | Suillus luteus | (= Boletus luteus) |
| 21) | Calocybe gambosa | (= Tricholoma georgii) |
| 22) | Cantharellus | (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutcens, muscigenus) |
| 23) | Craterellus cornucopioides | |
| 24) | Infundibulicybe geotropa | (=Clitocybe geotropa) |
| 25) | Leucopaxillus giganteus | |
| 26) | Hydnum albidum | |
| 27) | Hydnum repandum | |
| 28) | Hydnum rufescens | |
| 30) | Hygrophorus russula | (= Tricholoma russula) |

- 31) *Cuphophyllus pratensis* (=Camarophyllus pratensis= Hygrophorus pratensis)
- 32) *Lactarius deliciosus*
- 33) *Lactarius sanguifluus*
- 34) *Lentinula edodes* (=Lentinus edodes)
- 35) *Macrolepiota excoriata*
- 36) *Macrolepiota konradii* (= Lepiota konradii)
- 37) *Macrolepiota mastoidea*
- 38) *Macrolepiota procera* (= Lepiota procera)
- 39) *Marasmius oreades*
- 40) *Morchella* (tutte le specie)
- 41) *Kuehneromices mutabilis* (=Pholiota mutabilis)
- 42) *Pholiota nameko*
- 43) *Pleurotus cornucopiae*
- 44) *Pleurotus eryngii*
- 45) *Pleurotus ostreatus*
- 46) *Russula aurea*
- 47) *Russula cyanoxantha*
- 48) *Russula decolorans*
- 49) *Russula delica*
- 50) *Russula heterophylla*
- 51) *Russula paludosa*
- 52) *Russula vesca*
- 53) *Russula virescens*
- 54) *Stropharia rugosoannulata*
- 55) *Tricholoma acerbum*
- 56) *Tricholoma columbetta*
- 57) *Tricholoma gausapatum*
- 58) *Tricholoma imbricatum*
- 59) *Tricholoma portentosum*
- 60) *Tricholoma sculpturatum*
- 61) *Tricholoma terreum*
- 62) *Volvariella esculenta*
- 63) *Volvariella volvacea*